



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 10738/2021, promossa da:

**T** (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dagli avv.  
PALERMITI MARCO e PELLEGRINI GIULIA, anche disgiuntamente, elettivamente  
domiciliata presso lo studio del difensore in Torino, via Cibrario n. 36, come da  
procura speciale in calce all'atto di citazione rilasciata su foglio separato;

**ATTRICE**

**contro**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**, (C.F. 00409920584), in persona dei procuratori Dott.  
Massimo Monacelli – munito degli occorrenti poteri in forza di procura autenticata  
dal notaio Luca Bollini nn. Rep. 21210/7183 - e Dott. Giuliano Basile - munito degli  
occorrenti poteri in forza di procura autenticata dal notaio Massimo Paparo nn.  
Rep. 116428/21805 - rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, via [REDACTED]  
come da procura generale alle liti [REDACTED] di Rep. – N. [REDACTED] di  
Racc. – Notaio Dott. Luca Bollini prodotta in atti;

**CONVENUTA**

Udienza di precisazione delle conclusioni: 30.11.2023

## CONCLUSIONI

### **Per parte attrice come da "note scritte" per l'udienza di precisazione delle conclusioni:**

*Voglia l'On. Tribunale adito, adversis reiectis,*

*In via istruttoria:*

*- ammettere la prova per testi sulle circostanze indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n.2, precedute dalla locuzione "vero che".*

*Si indica quale teste: Sig. [redacted], residente in Torino, Via [redacted]*

*24;*

*Nel merito:*

*- accertare, dichiarare tenuta e condannare GENERALI ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ut supra specificata, al pagamento della somma dovuta di € 8.606,79, per le causali di cui in narrativa, in favore della sig.ra [redacted], proprietaria della vettura JEEP RENEGADE tg. [redacted] a titolo di indennizzo per i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.*

*Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrente, compresi eventuali costi di CTU e CTP ed imposta di registro*

### **Per parte convenuta, come da "note scritte" per l'udienza di precisazione delle conclusioni:**

*"In via principale, nel merito:*

*Respingere tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto.*

*In ogni caso, con il favore delle spese, Iva e Cpa di legge".*

\*\*\*\*\*

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra [redacted], proprietaria della vettura Jeep Renegade tg [redacted] L, deduceva di essere assicurata con Generali Italia per la responsabilità civile con polizza comprendente anche la garanzia "calamità naturali".

L'attrice esponeva:

- che in data 21.06.2019 il veicolo Jeep Renegade targato [redacted] veniva danneggiato da una violenta grandinata mentre si trovava parcheggiato regolarmente nei pressi della propria abitazione in Torino, via [redacted];
- di aver provveduto a comunicare l'evento alla propria agenzia assicurativa Generali Italia s.p.a., che, dopo aver rubricato il sinistro al n. TM 2021 50023, incaricava lo Studio Aspel - quale tecnico fiduciario - di periziare il predetto veicolo Jeep Renegade;
- di aver ceduto il proprio credito alla carrozzeria Bs Elite Car s.a.s. di Stellato Bernardo & C., la quale effettuava le riparazioni al veicolo danneggiato per un importo pari ad € 10.125,63 comprensivo di Iva;
- che tale ultimo importo, al netto delle condizioni indicate nel modulo di polizza e, dunque, della franchigia pari al 15%, avrebbe fondato il diritto al riconoscimento dell'importo di € 8.606,79 a titolo di indennizzo;
- che la convenuta non ha mai provveduto a corrispondere quanto dovuto nonostante i reiterati solleciti;
- che nelle more il cessionario Carrozzeria Bs Elite Car s.a.s. rinunciava alla cessione del credito;
- che conseguentemente la sig. ra [redacted] tornava ad essere legittimata al recupero dell'indennizzo subentrando nei diritti e nelle azioni spettanti alla Carrozzeria Bs Elite Car s.a.s.

Per quanto sopra, l'attrice ' agisce in giudizio per ottenere la condanna di Generali Italia s.p.a. al pagamento della somma dovuta di € 8.606,79 a titolo di indennizzo per i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.

Si costituiva in giudizio Generali Italia s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto.

In via preliminare eccepiva la tardività della denuncia all'assicurazione in quanto presentata oltre un anno e mezzo dopo il sinistro, condotta posta in essere in violazione dell'art 1913 c.c.

Generali Italia s.p.a. citava l'art. 1915 c.c., ai sensi del quale l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso di cui all'art 1913 c.c. o del salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. perderebbe il diritto all'indennità.

In particolare, la convenuta deduceva che l'attrice con la propria condotta omissiva, sia essa dolosa o colposa, in spregio alle disposizioni di legge (tra cui anche l'art 1914 c.c.), avrebbe aggravato il danno all'autovettura, con conseguenze negative per la compagnia Compagnia assicuratrice.

Inoltre, Generali Italia s.p.a. contestava la fattura *ex adverso* prodotta da un lato poiché consistente in un mero *pro forma* dall'altro perché tale documento non sarebbe mai stato inviato alla Compagnia. Veniva altresì contestata l'applicazione della franchigia nella misura del 15% in luogo del 25% e il numero di ore di manodopera richieste dalla Carrozzeria Bs Elite Car s.a.s. per la riparazione del veicolo.

La prima udienza di trattazione si teneva in data 22.09.2021 e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, concedeva i termini *ex art 183 comma 6 c.p.c.*

All'esito del deposito delle memorie istruttorie il giudice riteneva necessario l'espletamento di CTU estimativa volta ad operare la quantificazione dei danni in nesso di causa con l'evento grandine prospettato in atti e a tentare la conciliazione tra le parti.

La recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 24210 del 30.09.2019 ha ribadito in punto di onere della prova che, *"in base ai principi generali, l'onere di provare che l'inadempimento è doloso spetta all'assicuratore"*.

Nel caso di specie la denuncia in effetti è avvenuta oltre un anno e mezzo dopo l'occorso. Tuttavia, la compagnia assicuratrice si è limitata a contestazioni generiche, non ha dedotto né tantomeno dimostrato la circostanza che la tardiva denuncia del sinistro sarebbe dipesa da dolo dell'assicurato né emergono dalle risultanze processuali elementi indiziari per ritenere il dolo quantomeno provato in via presuntiva.

Si richiama, a tal proposito, la summenzionata pronuncia Cass. 24210/2010 del 2019 secondo cui *"in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo"* e in ogni caso *"nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. (...)"* (e a tal proposito è richiamato anche la precedente Cass. 24733/2007).

In assenza della prova del dolo, quindi, anche volendo ritenere assoggettabile a colpa la tardiva presentazione della denuncia, nella specie l'assicuratore non ha allegato specificamente né documentato di aver subito un pregiudizio a causa del ritardo sicché non può neppure farsi luogo ad alcuna riduzione proporzionale dell'indennizzo ai sensi della disposizione di cui all'art. 1915 comma 2 c.c.

\*\*\*\*\*

Accertato il diritto all'indennizzo dell'attrice occorre occuparsi della quantificazione dello stesso.

La espletata CTU ha, innanzitutto, ritenuto supportata documentalmente *"l'attinenza dei danni riportati dal veicolo attoreo con l'evento atmosferico"*

*denunciato, nonché la concorde valutazione tra le parti della tipologia degli interventi di riparazione necessari al loro ripristino*” (v. pag. 5 CTU).

Ciò che è risultato in contestazione è stata *“la quantificazione della manodopera relativamente al numero di ore necessarie”* (v. pag. 5 CTU).

Dagli accertamenti svolti sul veicolo è emerso che, *“contrariamente a quanto riferito nella fattura di riparazione, il cofano motore, così come la serie di scritte e sigle applicate sul veicolo, non erano state oggetto di sostituzione bensì di riparazione”* (v. pag. 5 CTU).

Il CTU, in ottemperanza al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice ha consentito di giungere ad un importo *“concordato pari ad €.6.250,00 quale indennizzo in nesso di causa con il sinistro da grandine del 21.06.2019”* (v. pag. 5 CTU).

La compagnia convenuta nei propri scritti conclusivi dà atto del raggiungimento di tale accordo in ordine alla quantificazione del danno e parte attrice, nelle conclusioni richiamate in comparsa conclusionale, dichiara di chiedere *“il pagamento della somma capitale concordata di € 6.250,00 (...) a titolo di indennizzo al netto di franchigie e scoperti per i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”* (v. pag. 1 comparsa conclusionale).

A seguito della richiesta di chiarimenti al CTU (v. note del CTU 26.09.2022) è emerso che tale importo sarebbe calcolato già detratta la franchigia e comprensivo dell'IVA.

Ritiene, dunque, il Tribunale che la somma capitale che deve essere riconosciuta a parte attrice ammonta ad € 6.250,00 al netto della franchigia e comprensiva di IVA.

Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data della domanda (20.05.2021) alla data odierna: e così per un importo complessivo di € 7.206,25.

Il danno, quindi, è ad oggi quantificabile in € 7.206,25; sullo stesso decorrono gli interessi *ex art 1284 comma 4 c.c.* dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo effettivo.

Si richiama, a tal proposito, l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 61 del 3.1.2023 secondo cui: *“La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”.*

\*\*\*\*\*

Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di compensazione integrale delle spese di lite promossa in sede di comparsa conclusionale dalla compagnia assicurativa.

E' agli atti che la compagnia assicurativa ha fin dai primi contatti con la sig.ra (v. doc. 4 convenuta) fondato il proprio diniego di corresponsione dell'indennizzo sull'asserita tardività della denuncia e non certo sull'eccessività delle pretese *ex adverso* avanzate. In considerazione di ciò la convenuta non ha mai provveduto in fase stragiudiziale ad offrire alcuna somma, così di fatto rendendo indispensabile per l'attrice il radicamento del presente giudizio al fine di poter far valere il proprio diritto.

Pertanto, le spese di lite seguono il principio della soccombenza nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore del *decisum*, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle caratteristiche, della natura della causa e

dell'attività svolta. Con riferimento a tale ultimo profilo si ritiene equo attestarsi su un importo intermedio tra i valori minimi e i valori medi per quanto concerne la fase di studio, introduttiva e decisionale e sui valori minimi per quanto concerne la fase istruttoria, poiché la stessa è connotata dal deposito delle memorie istruttorie e dall'espletamento della sola consulenza tecnica contemplante un accertamento tecnico di tenore contenuto e una limitata partecipazione dei legali attori.

Deve essere riconosciuto anche il rimborso delle anticipazioni non imponibili inerenti l'iscrizione a ruolo della causa e il deposito della marca da bollo.

Le spese della CTU esperita in corso causa, per le ragioni sopra indicate, devono essere poste in via definitiva ad esclusivo carico della convenuta.

Con riferimento alle spese sostenute da parte attrice per avvalersi del consulente tecnico di parte, vale evidenziare come la Suprema Corte abbia affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Civ., sent. n. 10173 del 2015).

La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).

Nel caso di cui trattasi, è stata prodotta la fattura emessa dal perito di parte Cabiale (v. note de 16.06.2022, fattura n° 27 datata 8.04.2022) e dall'elaborato peritale in atti risulta provata l'attività compiuta dal CTP in favore dei propri assistiti. Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento che l'attività in concreto



svolta deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese di CTP ammontanti ad € 520,00.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

condanna Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di [redacted] della somma dell'importo pari ad € 7.206,25 oltre interessi *ex art* 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo effettivo.

Condanna Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Condanna Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 520,00 a titolo di rifusione delle spese di consulenza tecnica di parte in corso di CTU.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Generali Italia s.p.a.

Così deciso in Torino, in data 15.05.2024

**Il Giudice**

**dott. Francesco Moroni**

